

-CONTRATTO DI LOCAZIONE -

Tra

Comune di Molinella, con sede in Molinella (BO), Piazza Anselmo Martoni
1, C.F. 00446980377 - P.IVA 00510171200, in persona dell'ing.
_____, nella sua qualità di Responsabile di
Area/Servizio, munito dei necessari poteri, (di seguito "Comune") – *da una
parte - ;*

e

NGI S.P.A. con sede in Settimo Milanese (MI), Via Darwin, n. 85 - C.F. e
P.IVA 02487230126 -, in persona del sig. Luca Spada, nella sua qualità di
legale rappresentante, munito dei necessari poteri, (di seguito "Condatto"),
- dall'altra una parte -;
di seguito le "Parti" quando indicate congiuntamente;

Premesso che:

- 1) Il Comune ha la proprietà e/o disponibilità di beni mobili e/o immobili,
idonei per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni
elettroniche (di seguito "la Porzione d'Immobile");
- 2) Il Condatto è una società operante in territorio italiano nel settore delle
telecomunicazioni;
- 3) che in data 17/06/2010 il Condatto ha sottoscritto con la Regione Emilia
Romagna, Lepida S.p.A. e BT Enia Telecomunicazioni S.p.A. un accordo per
il superamento del Digital Divide;
- 4) che in data 13/05/2009 il Comune ha sottoscritto con Lepida S.p.A.
contratto per i servizi di accesso alla rete privata a banda larga;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Premesse ed allegati

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "Contratto").

Art.2 - Oggetto

2.1 Il Comune, come sopra rappresentato, concede al Conduttore che, come sopra rappresentato, accetta, di ospitare nella Porzione d'Immobile sita nel Comune di Molinella (BO), in via Paolo Fabbri, del Comune di Molinella, Fg. 78, Mappale 162, le apparecchiature/impianti finalizzati alla ricetrasmissione dati e/o segnali radioelettrici in generale, previa realizzazione, da parte del Conduttore, dei necessari lavori, tutto ciò come individuato nell'Allegato Grafico **Sub. A**, che sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Contratto.

Art.3 – Durata del Contratto

3.1 La durata del presente Contratto, secondo quanto previsto dalla Legge n. 392/1978 (Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), è concordata e stabilita tra le Parti in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di installazione degli impianti da parte del Conduttore, evento che il Conduttore comunicherà al Comune a mezzo raccomandata a.r.

3.2 Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all'altra disdetta, successivamente al primo rinnovo, con preavviso di almeno 12 (dodici) dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata a.r.

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, il Comune consente che il Conduttore possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r.

Art.4 - Corrispettivo

4.1 A partire dalla data di decorrenza del contratto, stabilita secondo le modalità di cui al precedente Art. **3.1**, il corrispettivo comprensivo delle spese generali e degli oneri accessori, è determinato nell' erogazione di n. 3 (tre) connessioni Eolo 3M/256K Power per tutta la durata del presente Contratto.

4.2 Resta inteso che il valore economico delle 3 (tre) connessioni Eolo 3M/256K Power descritti al comma precedente è pari ad Euro 957,60 (**novacentocinquantasette/60**) per ogni singolo anno di durata del contratto.

Art.5 – Uso della Porzione di Immobile concessa in locazione

5.1 Il Conduttore avrà facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti.

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 Il Comune non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in disponibilità del Conduttore, il quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti del Comune, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità del Comune stesso.

6.2 Il Comune, al fine di consentire al Conduttore l'alimentazione elettrica dei propri impianti, si impegna a mettere a disposizione del Conduttore idoneo cavidotto di alimentazione elettrica degli Impianti, fino alla base della platea ove insiste il manufatto oggetto del presente Contratto.

6.3 Il Conduttore si impegna a dotare le proprie apparecchiature dei seguenti dispositivi:

a) apposito congegno per il monitoraggio dell'alimentazione elettrica degli

apparatati in grado di segnalare eventuali anomalie in fase di erogazione;

b) idoneo congegno in grado di far fronte a potenziali blackout determinati da temporanee interruzioni dell'alimentazione elettrica;

6.4 Qualora il Condattoe verificasse una qualsiasi interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica si adopererà nei tempi tecnici strettamente necessari ad effettuare il ripristino; a tal proposito, il Condattoe si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque responsabilità che possa sorgere a seguito di eventuali danni di qualsivoglia natura ed origine, che siano stati provocati e/o riconducibili alla suddetta interruzione dell'erogazione stessa.

Art.7 - Accesso alla Porzione di Immobile

7.1 Il Condattoe potrà accedere alla Porzione di Immobile locata, ove ospitati i propri Impianti, liberamente, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da esse incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività e per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione, integrazione, implementazione e controllo degli Impianti, in ogni momento e senza restrizioni.

Art.8 – Risoluzione di diritto del Contratto

8.1 Il presente Contratto di locazione, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

A) qualsiasi competente Autorità vieti al Condattoe di irradiare qualsiasi segnale della Porzione di Immobile interessata;

B) si verifichi la perdita, da parte del Condattoe, del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

Art.9 - Cessioni del Contratto e modifiche societarie

9.1 Il Conduttore avrà facoltà di cedere il presente Contratto a soggetti terzi, solo in caso di preventiva autorizzazione scritta del Comune da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r.

9.2 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di qualsiasi modifica societaria del Conduttore.

Art.10 – Spese e registrazione

10.1 Le spese per imposta di bollo e registrazione del presente Contratto saranno a carico del Conduttore.

Art.11 – Elezione di domicilio

11.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

Il Comune: Molinella (Bo), Piazza Anselmo Martoni, n. 1;

Il Conduttore: Settimo Milanese (MI), Via Darwin, n. 85.

11.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo non avranno alcun valore.

Art. 12 – Foro Competente

12.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto di Locazione, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Bologna.

Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente contratto, sarà esclusivamente competente l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI BOLOGNA, sito in comune di Bologna.

Letto confermato e sottoscritto.

Molinella (BO), / /2011

Allegati:

Sub A – Grafico/ Planimetria

Il Comune

Il Conduttore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341–1342 del Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare ed accettare specificatamente le clausole di cui agli Artt.: Art. 2 (Oggetto); Art. 3 (Durata del Contratto); Art. 4 (Corrispettivo); Art. 5 (Uso della porzione di Porzione di Immobile concessa in locazione); Art. 6 (Obblighi e responsabilità delle Parti); Art. 7 (Accesso alla Porzione di Immobile) Art. 8 (Risoluzione di diritto del Contratto); Art. 9 (Cessione del Contratto e modifiche societarie); Art. 10 (Spese e registrazione); Art. 11 (Elezione di domicilio); Art.12 (Foro Competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

Molinella (BO), / /2011

Il Comune

Il Conduttore

Il seguente grafico è parte integrante al presente contratto

Postazione	Tecnologia	Apparati
MOLINELLA (BO)	Sistemi wireless	- n. 3 Pannelli cm 50 x 30 ;
	R-LAN 5, GHz	- n. 1 Parabola diam. 60 cm.
	Opzioni 5 - 6 - 7 -	- n. 1 Armadio rack 19”
	17 - 18 GHz	(esterno) - dimensioni cm 60 x 80 - da allocare alla base del palo

